

La Repubblica 26 ottobre 2023

Lo scontro in tribunale Il gip: solo teoremi. La pm: dà pareri con il copia incolla

MILANO — Giornata surreale al tribunale di Milano. Chiuse le porte dei vertici della Procura e dell'ufficio gip, più fredda del solito la temperatura tra i corridoi. La frattura è netta. Nelle cifre e nelle parole usate nei provvedimenti. Due visioni del fenomeno mafioso, quello dei magistrati della Dda e delle indagini preliminari, che più opposte non si potrebbe. Le rasoiate del giudice Tommaso Perna sull'inesistenza del "sistema lombardo mafioso", l'ironia usata circa la «assoluta novità nel panorama geografico italiano, ma invero anche mondiale e storico», su un teorema che a suo parere «ha avvolto qualsiasi attività, lecita o illecita che fosse, svolta dagli odierni indagati, in un mantello di cd. mafiosità che è arduo scorgere nelle sue pieghe, se non in via intuitiva», hanno lasciato il segno.

La contromossa del pm Alessandra Cerreti, titolare dell'inchiesta, è nel suo ricorso già depositato al Riesame. Dove viene denunciato esplicitamente il metodo "copia e incolla" utilizzato nel passaggio chiave dell'ordinanza cautelare. È il capitolo 4, "Conclusioni sull'associazione mafiosa", dove Perna declina la cornice entro cui poter utilizzare quell'etichetta. «L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la libertà individuale)». Questo è l'incipit. Peccato, fa notare la pm, che questo stralcio sia stato ricalcato, fin nelle virgole e nelle parentesi, da un articolo online sul blog dell'avvocato Salvatore Del Giudice, un penalista napoletano senza alcuna competenza — come da curriculum sul sito — sulla criminalità organizzata. E come questo, mostra un'apposita tabella contenuta nel ricorso della pm, altri tredici stralci e capoversi. Che riguardano, altro esempio, la «concreta estrinsecazione della capacità intimidatoria; per integrare il delitto di associazione mafiosa è necessaria, oltre alla sussistenza del vincolo associativo, un'attività esterna obiettivamente riscontrabile e percepibile». E così via. Non solo. La Procura contesta l'attribuzione ad una sua intuizione originale dell'esistenza del "consorzio". «È anomalo che tutti gli altri clan, cosche e 'ndrine — scrive ancora il gip Perna — si siano limitati ad osservare passivamente la nascita ed espansione di un soggetto così vasto». E più avanti: «Non risultano infatti, contatti, contrasti, rivendicazioni, malumori» a proposito di «un'associazione dai tratti così innovativi», l'Hydra che dà il nome all'indagine, «che le associazioni madre hanno accettato di veder nascere».

E invece, sostengono in Dda, la "santa alleanza" milanese non è affatto una novità. Lo avevano scritto al gip un mese fa, in una integrazione alla richiesta ignorata, che elenca i pentiti che avevano già declinato i contorni del sistema ai pm calabresi. Come il reggino Nino Fiume, in un verbale del 26 gennaio 2015 («... tale struttura di vertice, che aveva sede a Milano ed era stata costituita nel 1986-87») e poi nell'aula del processo Rinascita- Scott. Come Nino Cuzzola e Vittorio Schettini, altri pentiti di

'ndrangheta. E come il pugliese Salvatore Annacondia, ex Sacra Corona Unita: «Era la mamma di tutti i gruppi. Una realtà che andava oltre la 'ndrangheta e ricomprendeva 'ndrangheta, pugliesi, siciliani, campani. Milano e la Lombardia erano la terra di elezione di questo Consorzio».

Sandro De Riccardis e Massimo Pisa